



Comune di PIETRAPERZIA Provincia di ENNA

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 32 del 22/08/2018

Oggetto: DIVIETO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI PER NON RESIDENTI.

Richiamato il vigente regolamento T.A.R.I.;

Considerato che il ciclo di smaltimento dei rifiuti è sottoposto ad esigenze di pianificazione economica e territoriale;

Considerato che è stato segnalato che nel territorio comunale vengono conferiti rifiuti da parte di non residenti mediante il deposito nei cassonetti e/o l'abbandono al suolo, con le conseguenze di un accrescimento del volume di rifiuti da gestire, di un aumento dei costi per il servizio di igiene urbana e del verificarsi di situazioni di degrado igienico-sanitario dei luoghi;

Ritenuto pertanto di vietare ai non residenti nel comune di Pietraperzia che non siano soggetti passivi di imposta o ospiti di strutture ricettive ed agli operatori economico-produttivi che non hanno attività insediata nel Comune di Pietraperzia il conferimento di rifiuti nei cassonetti e/o l'abbandono dei medesimi nel territorio comunale;

Visto l'art. 255 d.lgs. n. 152/2006 che stabilisce le sanzioni applicabili in caso di abbandono di rifiuti;

Ritenuta la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica;

Visto il d.lgs. n. 152/2006;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

il divieto ai non residenti che non siano soggetti passivi della T.A.R.I. o ospiti di strutture ricettive ed agli operatori economico-produttivi che non hanno la propria attività insediata nel Comune di Pietraperzia di conferire rifiuti nei cassonetti e/o di abbandonare rifiuti nel territorio comunale;

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7-bis d.lgs. n. 267/2000 (da €. 25,00 a €. 250,00), salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 255 d.lgs. n. 152/2006;

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, la Polizia municipale nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale ai

sensi dell'art. 18 L.R. n. 22/2008, nonché ulteriormente pubblicizzata tramite pubblicazione sulla home page del sito istituzionale ed in altri modi ritenuti utili allo scopo;

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o ricorso al TAR rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dalla pubblicazione;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Prefetto di Enna, nonché, per i controlli di competenza ai fini del rispetto di quanto sopra esposto, alla Polizia municipale ed alla Stazione Carabinieri di Pietraperzia.

IL SINDACO
(Avv. Antonio C. Bevilacqua)